

Proposte di modifiche allo Statuto

Artt. 13 -14

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>Art. 13 Incompatibilità e decadenza</p> <p>1. È fatto divieto ai componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione per tutta la durata del mandato: a) di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte; b) di essere componente di altri organi dell'Università salvo che del Consiglio di Dipartimento; c) di ricoprire il ruolo di Direttore delle Scuole di specializzazione; c) di ricoprire qualsivoglia incarico di natura politica; d) di ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; e) di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento, alla valutazione delle attività universitarie presso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e nell'ANVUR.</p> <p>2. È fatto divieto al rappresentante degli studenti nel Nucleo di valutazione di ricoprire la carica di membro del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e delle Commissioni paritetiche.</p> <p>3. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione che non partecipino con continuità, secondo le norme dettate dal Regolamento generale d'Ateneo, alle sedute dell'organo di appartenenza vengono dichiarati decaduti, previa diffida, da parte del Rettore.</p> <p>4. Tutte le cariche accademiche sono riservate ai professori e ricercatori in regime di tempo pieno, con periodo residuo di servizio non inferiore alla durata del mandato.</p>	<p>Art. 13 Incompatibilità e decadenza</p> <p>1. È fatto divieto ai componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione per tutta la durata del mandato: a) di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte; b) di essere componente di altri organi dell'Università salvo che del Consiglio di Dipartimento; c) di ricoprire il ruolo di Direttore delle Scuole di specializzazione; c) di ricoprire qualsivoglia incarico di natura politica; d) di ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; e) di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento, alla valutazione delle attività universitarie presso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e nell'ANVUR.</p> <p>2. È fatto divieto al rappresentante degli studenti nel Nucleo di valutazione di ricoprire la carica di membro del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e delle Commissioni paritetiche.</p> <p>3. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione che non partecipino con continuità, secondo le norme dettate dal Regolamento generale d'Ateneo, alle sedute dell'organo di appartenenza vengono dichiarati decaduti, previa diffida, da parte del Rettore.</p> <p>4. Tutte le cariche accademiche sono riservate ai professori e ricercatori in regime di tempo pieno, con periodo residuo di servizio non inferiore alla durata del mandato.</p>
<p>Art. 14 Codice etico e Collegio di Disciplina</p> <p>1. L'Università adotta un Codice etico che determina i valori fondamentali della comunità universitaria; promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza; detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme sono volte a evitare ogni forma di</p>	<p>Art. 14 Codice etico e Collegio di Disciplina</p> <p>1. L'Università adotta un Codice etico che determina i valori fondamentali della comunità universitaria; promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza; detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme sono volte a evitare ogni forma di</p>

<p>discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di tutela della proprietà intellettuale.</p> <p>2. Sulle violazioni del Codice etico qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, e in merito alla irrogazione al contravventore dell'ammonizione orale o scritta, decide, su proposta del Rettore, il Senato accademico. Per le violazioni del Codice etico, che integrano un illecito disciplinare, si applicano le norme di cui all'art. 10 della legge 240/2010.</p> <p>3. Il Collegio di disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere parere conclusivo in merito. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.</p> <p>. Il Collegio di disciplina è nominato dal Senato accademico e la durata del suo mandato si esaurisce alla scadenza del mandato del Senato accademico che lo ha nominato.</p> <p>5. Il Collegio di disciplina è composto nella sua interezza da nove componenti effettivi, di cui tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno; e da tre componenti supplenti, di cui un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato in regime di tempo pieno. Il Collegio è convocato nel rispetto del principio del giudizio fra pari.</p> <p>6. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore il quale, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore di cui al Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta.</p> <p>7. Il Collegio di disciplina, uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore in relazione sia alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia al tipo di sanzione da irrogare, e trasmette gli atti al Consiglio di amministrazione per l'assunzione delle deliberazioni conseguenti. Il procedimento avanti il Collegio è disciplinato dalla normativa vigente.</p>	<p>discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di tutela della proprietà intellettuale.</p> <p>2. Sulle violazioni del Codice etico qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, e in merito alla irrogazione al contravventore dell'ammonizione orale o scritta, decide, su proposta del Rettore, il Senato accademico. Per le violazioni del Codice etico, che integrano un illecito disciplinare, si applicano le norme di cui all'art. 10 della legge 240/2010.</p> <p>3. Il Collegio di disciplina è competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere parere conclusivo in merito. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.</p> <p>4. Il Collegio di disciplina è nominato dal Senato accademico e la durata del suo mandato si esaurisce alla scadenza del mandato del Senato accademico che lo ha nominato.</p> <p>5. Il Collegio di disciplina è composto nella sua interezza da nove componenti effettivi, di cui tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno; e da tre componenti supplenti, di cui un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato in regime di tempo pieno. Il Collegio è convocato nel rispetto del principio del giudizio fra pari.</p> <p>6. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore il quale, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore di cui al Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta.</p> <p>7. Il Collegio di disciplina, uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore in relazione sia alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia al tipo di sanzione da irrogare, e trasmette gli atti al Consiglio di amministrazione per l'assunzione delle deliberazioni conseguenti. Il procedimento avanti il Collegio è disciplinato dalla normativa vigente.</p>
--	---

<p>8. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.</p> <p>9. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 8 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina, ovvero del Consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso, che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio di disciplina.</p>	<p>8. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.</p> <p>9. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 8 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina, ovvero del Consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso, che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio di disciplina.</p>
--	--